

Circolare informativa n. 8 del 09Febbraio 2010

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI DICEMBRE 2009

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 2009, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 135,8. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +1,0%. Il coefficiente di rivalutazione, per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2008, per il mese di novembre è pari a 1,02224907.

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

Rimborsi Iva attraverso il meccanismo della compensazione fiscale

L'Iva corrisposta dai contribuenti sugli importi dovuti ai Comuni a titolo di Tariffa di igiene ambientale sarà rimborsata attraverso il meccanismo della compensazione fiscale, una volta emanato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che definirà le modalità con cui procedere. A fornire tali precisazioni è il sottosegretario all'Economia, Molgora, chiarendo che è in corso di predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e dell'Agenzia delle Entrate, una norma che consenta di risolvere la questione sorta in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n.238/09, che ha dichiarato la natura tributaria della Tia e la conseguente estraneità della stessa all'ambito di applicazione dell'Iva.

INPS GESTIONE SEPARATA

L'Inps ha comunicato le nuove aliquote da applicare agli iscritti alla Gestione Separata, per l'anno 2010:

- ▶ 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- ▶ 17% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Per l'anno 2010 il massimale di reddito è fissato in €92.147 e il minimale per l'accredito contributivo è pari ad €14.334. **(Inps, Circolare n.13, 02/02/10)**

ULTIMI CHIARIMENTI IN TEMA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA







Con estremo ritardo, la circolare n.1/E/10 dell'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire i necessari chiarimenti al fine di consentire ai contribuenti la corretta applicazione delle nuove regole in tema di compensazione "orizzontale" dei crediti Iva che eccedono determinati importi.

Le nuove regole in sintesi

Crediti Interessati	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Credito Iva annuale; ▶ Credito Iva trimestrale (modello TR).
Limiti Compensazione	Per importi eccedenti €10.000, la compensazione richiede la preventiva presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale.
Visto di conformità per credito annuale	Per importi eccedenti €15.000, la compensazione richiede, oltre alla preventiva presentazione della dichiarazione annuale, anche l'apposizione sulla dichiarazione stessa del visto di conformità da parte di soggetto abilitato.
Momento di utilizzo	Dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale.
Modalità di effettuazione compensazioni	Le compensazioni che seguono le nuove regole dovranno essere eseguite obbligatoriamente per i canali ufficiali dell'Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline).
Dichiarazione Annuale	Per soggetti con credito da compensare o da rimborsare, di qualunque importo, è possibile presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma (non unificata), a decorrere dal 1° febbraio.

Si forniscono, in forma di rappresentazione schematica, le principali indicazioni necessarie alla corretta applicazione di questa disciplina, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2010.

I chiarimenti ufficiali della C.M. n.1/E/10

irrelevanza delle compensazioni verticali (c.d. Iva da Iva)	 <p>le compensazioni "verticali" o "interne" - effettuate anche utilizzando il modello in F24 - non concorrono al "tetto" di €10.000, né a quello di €15.000 ai fini dell'apposizione del visto di conformità. Il loro utilizzo, quindi, è assolutamente libero e non rileva ai fini dell'applicazione delle nuove regole;</p>
natura dei limiti	 <p>le nuove regole si applicano solo alle compensazioni che eccedono l'importo di €10.000 o €15.000. I primi 10.000 euro, quindi, possono essere liberamente utilizzati con le vecchie regole;</p>
due distinti plafond per credito annuale e crediti trimestrali	 <p>Il "tetto" di €10.000 è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione;</p>  <p>tale limite, quindi, viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale);</p>
credito annuale 2008 e crediti trimestrali anno 2009	 <p>il credito Iva relativo all'anno 2008 (risultante dal modello di dichiarazione Iva 2009) ed i crediti dei primi tre trimestri relativi all'anno 2009 (modelli TR presentati nel 2009) potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione con le vecchie regole anche nel corso dell'anno 2010 fino alla presentazione della dichiarazione annuale;</p>  <p>tali crediti, se fatti confluire nella dichiarazione Iva 2010, si rigenerano in credito Iva relativo all'anno 2009 che quindi sconta l'applicazione delle nuove regole.</p>

I chiarimenti ufficiosi di Telefisco 2010

Procedure concorsuali	anche curatori e commissari liquidatori devono rispettare le nuove disposizioni previste in tema di compensazione dei crediti Iva.
Obbligo di unificazione	sono obbligati ad unificare e, quindi, non possono presentare la dichiarazione Iva annuale in forma autonoma i contribuenti a debito ma anche i contribuenti che presentano un saldo Iva pari a zero (tipicamente i contribuenti con liquidazione mensile che non hanno modifiche alla detrazione in dichiarazione).
Credito annuale rilevante	in caso di rettifica della detrazione o determinazione definitiva del pro-rata, il credito Iva utilizzabile in compensazione è quello risultante dalla dichiarazione e non quello dell'ultima liquidazione. Quindi, rileva il credito che emerge dal quadro VX o RX della dichiarazione Iva o del modello Unico.
Polizze assicurative degli studi associati	Ai fini della disciplina del visto di conformità, nella polizza assicurativa degli studi associati va esplicitamente indicato il professionista abilitato ed il massimale va adeguato al numero di visti indipendentemente dal numero dei professionisti associati.
Controlli per il rilascio del visto di conformità	nella <i>check list</i> dei controlli per il rilascio del visto va sempre indicata la causa che ha generato il credito, anche se non rientra tra quelle esemplificate nella C.M. n.1/E/10.

AL VIA LE NUOVE REGOLE IVA SULLA TASSAZIONE DEI SERVIZI NEI RAPPORTI CON L'ESTERO

Dal 1° gennaio 2010, pur in assenza della formale entrata in vigore di queste disposizioni (il Decreto Legislativo di recepimento non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), si applicano le nuove regole introdotte dalla Direttiva Comunitaria n.8/08, in materia di territorialità delle prestazioni di servizi nei rapporti con l'estero. L'Agenzia delle Entrate, con la C.M. n.58/E/09, ha in ogni caso ribadito la decorrenza dell'entrata in vigore delle nuove regole (1° gennaio), in attesa dell'approvazione del provvedimento definitivo, e fornito chiarimenti sui contenuti della nuova disciplina, da ritenersi già applicabile in ambito nazionale.

In considerazione della complessità della materia, **invitando comunque i Signori Clienti a contattare lo Studio per ogni chiarimento**, si propone una sintesi schematica delle tipologie di operazioni più diffuse, al fine di adempiere correttamente agli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni, sia prestate che ricevute.

Tipo servizio prestato	Fino al 2009	Dal 1° gennaio 2010
Trasportatore italiano fattura ad impresa italiana un trasporto di beni in esportazione	In parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero)	Interamente non imponibile art.9
Trasportatore italiano fattura ad impresa italiana un trasporto intracomunitario di beni	Imponibile al 20%	Imponibile al 20%

Trasportatore italiano fattura a impresa estera un trasporto di beni in esportazione	In parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero)	Interamente non soggetto art.7-ter
Trasportatore italiano fattura a impresa estera un trasporto interamente in Italia	Imponibile 20%	Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa italiana servizi accessori a trasporti di beni in esportazione resi in Italia e servizi doganali	Non imponibile	Non imponibile art.9
Impresa italiana fattura a impresa estera (Ue o extra Ue) servizi accessori a trasporti in esportazione resi in Italia e servizi doganali	Non imponibile	Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa extra Ue servizi pubblicitari (spot, inserzioni ecc.) utilizzati in Italia	Imponibile 20%	Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa Ue servizi pubblicitari (spot, inserzioni ecc.) ovunque utilizzati	Escluso	Non soggetto art.7-ter

Impresa italiana fattura a impresa estera manutenzioni su un impianto esistente in Italia	Imponibile 20%	Non soggetto art.7-ter
Commercialista italiano fattura una consulenza fiscale a un'impresa estera	Escluso	Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa estera corrispettivo partecipazione a una fiera tenutasi in Italia	Imponibile 20%	Imponibile 20%
Agente italiano fattura provvigione a impresa Ue per cessione intracomunitaria	Escluso	Non soggetto art.7-ter
Agente italiano fattura provvigione a impresa extra Ue per vendita di beni da Italia a Italia	Imponibile 20%	Non soggetto art.7-ter

Tipo servizio ricevuto	Fino al 2009	Dal 1° gennaio 2010
Impresa italiana acquista un trasporto intracomunitario di beni effettuato da un trasportatore Ue	Integrazione fattura estera imponibile 20%	Autofattura imponibile 20%
Impresa italiana acquista un trasporto di beni in esportazione effettuato da trasportatore estero	Autofattura in parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero)	Autofattura interamente non imponibile

Impresa italiana acquista da impresa estera servizi accessori a trasporti di beni in importazione resi all'estero e servizi doganali	No (escluso)	autofattura	Autofattura imponibile 20%, ovvero non imponibile art.9 nei casi previsti
Impresa italiana acquista da una società <i>extra Ue</i> un servizio pubblicitario (inserzione su un giornale) utilizzato <i>extra Ue</i>	No (escluso)	autofattura	Autofattura imponibile 20%
Impresa italiana acquista da impresa estera un servizio di riparazione di un impianto esistente all'estero	No (escluso)	autofattura	Autofattura imponibile 20%
Impresa estera fattura a impresa italiana corrispettivo partecipazione a una fiera tenutasi all'estero	No (escluso)	autofattura	No autofattura (fuori campo art.7-<i>quinques</i>)
Impresa italiana riceve da un avvocato tedesco una prestazione legale	Autofattura 20%	imponibile	Autofattura imponibile 20%
Impresa italiana paga provvigioni ad agente estero per vendita di beni all'esportazione	Autofattura imponibile	non	Autofattura non imponibile art.9

In ordine alla necessità di procedere all'autofattura ai sensi dell'art.17, co.2, del DPR n.633/72, si evidenzia come il Legislatore ha eliminato normativamente la possibilità di applicare il *reverse charge* tramite la più semplice procedura di integrazione della fattura emessa dal fornitore intracomunitario, che rimane espressamente prevista solo nel caso di acquisti di beni.

L'Agenzia delle Entrate, nell'evidente ottica di semplificazione, in una recente risposta (Forum fiscale del 22 gennaio 2010) avrebbe reintrodotta, in via facoltativa, la possibilità di utilizzare il metodo dell'integrazione anche per i servizi, fermo restando l'obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione.

Nell'attesa, in ogni caso, di vedere ufficializzato questo chiarimento in via ancor più netta, la strada dell'autofattura rimane l'ipotesi che, stante l'impianto normativo, garantisce la correttezza formale dell'adempimento.

**CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI EROGATI E DELLE RITENUTE
OPERATE NEL 2009**

Entro il giorno 1 marzo 2010 (il 28 febbraio, infatti, cade di domenica) debbono essere consegnate o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d'imposta, le certificazioni attestanti l'effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell'anno 2009.

Trattasi, in particolare, dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali, nonché agli intermediari di commercio, oltre che delle ritenute d'acconto a carico del condominio per contratti di appalto.

La certificazione ha forma libera, pur dovendo contenere:

- i dati identificativi del sostituto d'imposta (che sottoscrive la certificazione);
- i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);
- la causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);

- ⇒ l'importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili (es. i contributi per le Casse Private di previdenza). Si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps si considera reddito a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta d'acconto;
- ⇒ l'ammontare delle ritenute operate;
- ⇒ l'ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata, Enasarco, ecc.);
- ⇒ il periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.

I dati indicati nella certificazione sono utili per la redazione del modello 770 semplificato.

Di seguito, si riportano le principali ipotesi richiamate dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta (sulla certificazione non è obbligatorio riportare la codifica, anche se una corretta descrizione può facilitare la compilazione della dichiarazione):

A	prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
C	utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
H	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
M	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere;
N	indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: <ul style="list-style-type: none"> ▶ nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
O	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata;
Q	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
R	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
T	provvigioni corrisposte a mediatore;
U	provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
V	provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici;
W	corrispettivi erogati da condomini, nel 2009, per prestazioni relative a contratti d'appalto.

Vale anche la pena di precisare che:

- ➔ in relazione ai compensi erogati agli **sportivi dilettanti**, deve essere evidenziata nella certificazione anche la somma che non concorre alla formazione del reddito (fino ad €7.500,00 ai sensi dell'art.69, co.2, del Tuir), tanto nel caso di erogazioni inferiori a tale soglia che superiori;
- ➔ per memoria, è opportuno certificare i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i **regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative** di cui all'art.13 della L. n.388/00, in quanto gli stessi vanno poi evidenziati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- ➔ sempre per memoria, nel caso di erogazione di compensi di **lavoro autonomo a ricercatori residenti all'estero** di cui al D.L. n.185/08, è bene indicare le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), sempre ai fini della corretta compilazione del modello 770 semplificato.

CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI DISTRIBUITI NEL CORSO DEL 2009

Entro il giorno **1 marzo 2010** (il 28 febbraio, infatti, cade di domenica) debbono essere rilasciate le certificazioni attestanti l'erogazione di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

Il medesimo adempimento deve essere rispettato dai soggetti, anche diversi dalle società di capitali, che hanno corrisposto remunerazioni di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale o misto.

Le **somme da certificare possono essere pertanto ricondotte:**

- ➔ alla distribuzione di riserve di utili, anche se relative a società che si trovano in regime di trasparenza fiscale (le somme non concorrono alla formazione del reddito dei percipienti);
- ➔ alla distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'art.47, co.1, del Tuir (in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile);
- ➔ all'erogazione di utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% ovvero del 15% qualora relativi alla gestione esente.
- ➔ all'erogazione di proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- ➔ alle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi;
- ➔ alle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'art.98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.

La **certificazione**, invece, **non deve essere rilasciata:**

in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt.27 e 27-ter del DPR n.600/73;

il caso più frequente è quello dei dividendi erogati ai titolari di partecipazioni non qualificate;

in relazione agli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art.7 del D.Lgs. n.461/97.

Infine, la **certificazione può essere rilasciata** ai soggetti non residenti, nonostante le somme siano state assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le somme pagate in Italia.

Oggetto della certificazione sono esclusivamente le somme materialmente pagate nel corso del 2009; in particolare relazione ai dividendi (ma il concetto è di natura generale), è opportuno notare che lo schema di certificazione riporta la distinzione tra:

utili formati sino al periodo in corso al 31.12.07

e utili formati successivamente.


Il differente periodo di formazione delle riserve incide sulla quota imponibile degli utili in capo al percettore, che varia, rispettivamente, **dal 40 al 49,72%**, in connessione con la modifica dell'aliquota Ires.


È possibile reperire il modello da utilizzare per il periodo 2009 sul sito <http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Comunicazioni+e+do+mande/CUPE+2010/>

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI - VERSAMENTO ENTRO IL 16 MARZO

Le società di capitali, anche se in fase di liquidazione, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali entro il termine di **venerdì 16 marzo 2010**. Tale tassa è stata introdotta nel 2001 e sostituisce la bollatura iniziale del libro giornale, del libro degli inventari oltre che dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto. Infatti, pur rimanendo obbligatoria la numerazione progressiva delle pagine che compongono detti registri e, in alcuni casi, necessaria l'apposizione della marca da bollo, non è più necessaria la bollatura prima della loro messa in uso.

Detta bollatura iniziale è stata sostituita da un versamento (deducibile ai fini delle imposte) forfetario da effettuarsi una *tantum* ciascun anno a carico delle società di capitali di importo pari a:

€ 309,87  per la generalità delle società;

€ 516,46  per le società con capitale al 1 gennaio 2010 sia superiore a €516.456,90.

Tale versamento dovrà essere esibito alla camera di commercio in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2010.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le società di capitali fallite.

Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono comunque soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€29,24 anziché 14,62) da applicare sulle pagine dei registri.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo 7085 e indicando quale annualità il 2010. La compilazione riguarda la sezione "erario".

ENTRO IL 31/03/10 OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 55%

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d'imposta del 55% ai fini Irpef o Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2009 **entro il prossimo 31 marzo 2010**, qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2009.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta, né con riferimento ai periodi d'imposta in cui non sono state sostenute spese.

L'invio telematico del modello IRE entro il 31 marzo 2010

La detrazione del 55% per la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico degli edifici è attualmente in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 per:

- ▶ interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- ▶ interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- ▶ interventi di installazione di pannelli solari;
- ▶ interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il [modello](#) da compilare e il [software](#) per effettuare l'invio telematico dei dati. Le istruzioni per la compilazione del modello specificano che lo scopo dell'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate è quello di comunicare l'ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d'imposta per consentire il monitoraggio dell'onere a carico di ogni bilancio erariale derivante dalla detrazione di imposta

La comunicazione va inviata relativamente alle spese sostenute nel 2009 per lavori che proseguono oltre il 31 dicembre 2009. Se le spese sono sostenute da più di un proprietario o detentore dell'immobile oggetto di intervento, la comunicazione può essere trasmessa soltanto da uno di essi.

La comunicazione non va, invece, inviata nei seguenti casi:

- ▶ qualora i lavori iniziati nel 2009 o in anni precedenti e proseguiti nel 2010 non abbiano avuto il sostenimento di spese nel corso dell'anno solare 2009;
- ▶ qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel periodo d'imposta 2009;
- ▶ qualora i lavori siano iniziati in anni precedenti al 2009 e conclusi nel periodo d'imposta 2009.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. La scadenza dell'invio telematico, per tali soggetti, coincide con il 90° giorno successivo al termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese per interventi non ancora conclusi a quella data.

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo 2010 direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Per le spese che saranno sostenute nel 2010 relativamente a lavori che proseguiranno anche nel 2011 dovrà essere presentata una nuova comunicazione telematica entro il 31 marzo 2011.

Si evidenzia che l'adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l'ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55% consistente nella trasmissione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il [sito web](#), dei dati relativi agli interventi realizzati.

Il divieto di cumulo della detrazione del 55% con altri contributi comunitari, regionali o locali

L'art.6, co.3 del D.Lgs. n.115/08	dispone che, dal 1/01/09,	gli strumenti di incentivazione attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi.
-----------------------------------	----------------------------------	--

Il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che la detrazione del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione attivati dallo Stato.

Pertanto, il contribuente che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, dovrà scegliere se beneficiare della detrazione ai fini Irpef/Ires ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.